

1. Nuovi diritti di segreteria per il tachigrafo digitale e le carte tachigrafiche

Con il **D.M. 29 luglio 2005**, pubblicato nella G.U. n. 180 del 4 agosto 2005 e in vigore dal 5 agosto 2005, sono stati fissati **nuovi diritti di segreteria relativi all'introduzione del tachigrafo digitale** nel settore del trasporto, con **l'aggiunta della Voce 11 alla Tabella B**, allegata al decreto interministeriale 29 novembre 2004.

Per scaricare la tabella aggiornata si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Appendici** > Diritti di segreteria riscossi dalla camera di Commercio > Tabella B.

2. Trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

E' stato pubblicato, sulla G.U. n. 176 del 30 luglio 2005, il **D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151**, che recepisce tre direttive (2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE) sui **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** e sulle restrizioni d'uso in queste apparecchiature di determinate sostanze pericolose.

Il provvedimento detta le regole per smaltire correttamente vecchi elettrodomestici, condizionatori, computer, radio, televisori, telefonini, tubi al neon e tutta quella massa di rifiuti elettrici ed elettronici che riempie le nostre case e attribuisce alle Camere di Commercio compiti particolari in merito alla gestione dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE.

Il decreto è **in vigore dal 13 agosto 2005**.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre attribuzioni 1** > Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

3. Controlli sull'Albo nazionale delle società cooperative da parte delle Camere di Commercio

La Direzione Generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive ha emanato la **Circolare 4 agosto 2005, Prot. 1578744**, con la quale si invitano le Camere di Commercio ad un attento controllo in fase di iscrizione delle società cooperative nell'apposito Albo istituito con il D.M. 23 giugno 2004 e gestito attraverso il sistema informatico del Registro delle imprese.

L'Albo delle società cooperative dovrà essere anche uno strumento di vigilanza per fornire una esatta fotografia della effettiva dimensione del sistema cooperativistico.

Le Camere di Commercio sono, inoltre, invitate ad inviare, alla competente Direzione Generale, un **elenco delle società cooperative che non hanno presentato la domanda di iscrizione all'Albo o che non hanno presentato il bilancio di esercizio per oltre due annualità consecutive.**

4. Dichiarazione annuale da parte delle imprese imbottigliatrici di vino a D.O.

Entro il **10 settembre 2005**, le imprese imbottigliatrici devono comunicare alla Camera di Commercio presso la quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento, **i quantitativi della produzione imbottigliata e commercializzata nel periodo 1 agosto 2004 - 31 luglio 2005**, nonché i Paesi di destinazione delle relative D.O. e dei vini IGT.

Per un approfondimento sull'argomento e per l'apposita modulistica si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO - Albi** > Albo degli imbottiglieri dei vini DOCG, DOC e IGT.

5. Raccolta di risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), dopo oltre dieci anni dalla precedente Delibera del 3 marzo 1994, ha emanato la **Deliberazione n. 1058 del 19 luglio 2005**, con la quale **disciplina la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche**, tenendo anche conto della riforma del diritto societario, entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

Secondo il disposto di cui al comma 2, dell'art. 2, della Deliberazione in commento non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:

- in connessione all'emissione di moneta elettronica;
- **presso soci, dipendenti o società del gruppo** secondo le disposizioni della presente delibera;
- sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **Novità sull'esercizio di attività economiche e nuove figure professionali** > Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche.

6. Emanato il Codice della nautica da diporto

Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 202 del 31 agosto 2005, il **D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171**, concernente "**Codice della nautica da diporto** ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172".

Il provvedimento, si ispira a criteri di semplificazione e snellimento di tutte le procedure in particolare di quelle relative alla progettazione, costruzione e commercializzazione di imbarcazioni e unità da diporto nel rispetto delle norme comunitarie e con particolare attenzione ai livelli di sicurezza.

Si attende ora che venga emanato il regolamento di attuazione, previsto dall'art. 65 (da emanarsi entro il 18 dicembre 2005).

Per effetto del disposto di cui al comma 2 dell'art. 65, **fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, continueranno ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti.**

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **Novità sull'esercizio di attività economiche e nuove figure professionali** > Nautica da diporto e turismo nautico.

7. Comunicazione delle persone alloggiare nelle strutture ricettive

Il Ministero dell'interno, con la **Circolare n. 557 del 29 luglio 2005**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2005, al fine di garantire uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale, torna sull'argomento puntualizzando sia le strutture interessate che le modalità di controllo.

La Circolare precisa che l'obbligo sussiste anche per quelle **strutture che esercitano saltuariamente il servizio di alloggio e prima colazione (bed breakfast)**, anche nel caso di disciplina regionale discordane.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **Novità sull'esercizio di attività economiche e nuove figure professionali** > Bed & Breakfast.

8. Incentivi per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica

Emanato il **D.M. 28 luglio 2005**, che definisce i criteri e le misure per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica e stabilite le tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta dagli impianti.

Per la prima volta si dà il via ad un decreto che incentiva l'installazione di 100 MW di impianti fotovoltaici e si pone come obiettivo da raggiungere i 300MW al 2015.

Gli incentivi verranno concessi in conto energia (e non in conto capitale), arriveranno cioè con l'energia prodotta il cui surplus può essere venduto alla rete elettrica a tariffe incentivanti.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **Novità sull'esercizio di attività economiche e nuove figure professionali** > Produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica.

9. Prossima scadenza per le imprese di facchinaggio

Le imprese di facchinaggio che, alla data di entrata in vigore del D.M. n. 221/2003 (**4 settembre 2003**), risultavano già iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane per le attività di facchinaggio hanno dovuto presentare, rispettivamente, all'ufficio del Registro delle imprese e alla Commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di centottanta giorni (entro il **2 marzo 2004**), il modello di denuncia di inizio attività con tutte le attestazioni e gli atti precisati nel modello stesso.

Le medesime imprese, come stabilisce la norma transitoria di cui all'art. 14, comma 2, del citato regolamento, potevano continuare ad esercitare l'attività di facchinaggio per i due anni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso (**4 settembre 2003 - 4 settembre 2005**), anche in assenza dei requisiti:

- a) di capacità economico-finanziaria relativamente al possesso del **patrimonio netto** pari all' 8% del fatturato totale dell'impresa, nel settore del facchinaggio, ovvero, nel caso di impresa individuale, del possesso di tale requisito riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa e interamente liberati (*art. 5, comma 1, lettera b), D.M. n. 221/2003*);
- b) di **capacità tecnico-organizzativa** (*art. 6, D.M. n. 221/2003*).

Le imprese suddette dovranno, pertanto, **entro il 4 settembre 2005**, dimostrare il possesso anche dei due predetti requisiti.

Il Ministero delle attività produttive, proprio in prossimità di tale scadenza, è intervenuto, con la **Circolare n. 3590/C del 2 settembre 2005**, in merito alle problematiche connesse all'interpretazione della norma dettata all'art. 14, comma 2, fornendo una interpretazione della disposizione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. n. 221/2003, ivi richiamata.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO - Altre attribuzioni 2** > Imprese di facchinaggio (si veda in particolare il paragrafo 8).

10. Nuova legge sulle vendite a domicilio e a struttura piramidale

Basta con le catene di Sant'Antonio! Stop alle truffe mascherate da vendite a domicilio!

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 2 settembre 2005 la **legge 17 agosto 2005, n. 173**, concernente **“Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”**.

La legge, oltre a regolamentare la vendita a domicilio con l'introduzione di maggiori obblighi di trasparenza per le società e i per i soggetti impegnati nel settore e più garanzie per gli acquirenti, considera reato la **promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita piramidali** (o “catena di Sant'Antonio), ovvero quelle attività che hanno come fonte di guadagno il puro e semplice reclutamento di altre persone ed in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

Per chi viola le disposizioni suddette vengono previste pesanti conseguenze penali: arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da 100.000 a 600.000 euro.

Quanto prima sarà predisposto un approfondimento sull'argomento che verrà riportato nella Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Registri** > Registro degli esercenti il commercio > La nuova legge sulle vendite a domicilio e a struttura piramidale.

11. Nuova disciplina dell'attività di acconciatore

Dall'attività di **“Parrucchiere per uomo e donna”**, disciplinata dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, si passa alla attività di **“acconciatore”**

Viene così finalmente superata la vecchia e anacronistica impostazione che vede differenziate varie specializzazioni, ora riassunte nella figura dell'acconciatore che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili, avendo come obiettivo professionale l'intervento sui capelli o sulla barba.

E' stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 2 settembre 2005 la **legge 17 agosto 2005, n. 174**, concernente **“Disciplina dell'attività di acconciatore”**.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge (**17 settembre 2005**):

- a) sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore;
- b) risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge n. 161/1963, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.

Quanto prima sarà predisposto un approfondimento sull'argomento che verrà riportato nella Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Albi** > Albo delle imprese artigiane > La nuova disciplina dell'attività di acconciatore.